

Decreto Cura Italia D.L. 18/2020

Agevolazioni : credito d'imposta, indennità 600 euro

Il D.L. 18/2020 "Cura Italia", ha introdotto, tra le altre, tre particolari agevolazioni:

- la prima interessa i soggetti che esercitano un'attività d'impresa nell'ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), pur se con alcune esclusioni e limitazioni di seguito analizzate.**
- la seconda riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che provvedono alla sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19.**
- la terza è relativa al riconoscimento di un'indennità, non imponibile ai fini IRPEF e per il solo mese di marzo 2020, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati**

1) Credito d'imposta affitti - Tra le tante misure di sostegno approvate rientra la concessione di un credito d'imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.

Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020, ovvero le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e dunque devono continuare ad offrire i propri servizi anche durante l'emergenza in atto.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Dovrà essere chiarito se, per poter beneficiare del credito d'imposta, sia necessario o meno aver pagato il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Modalità di utilizzo del credito

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24, per il pagamento di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2) Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro – La misura sopra citata, in pratica, prevede l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione degli ambienti lavoro.

Nel dettaglio, la suddetta misura, introdotta con la finalità di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, è quella riguardante la possibilità concessa ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, di vedersi riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Tale credito, è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

A differenza del precedente credito d'imposta per botteghe e negozi, l'agevolazione in argomento compete anche ai lavoratori autonomi e riguarda tutte le tipologie di immobili destinati all'attività d'impresa e di arti o professioni.

Ad ogni modo, maggiori informazioni circa i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta verranno rese con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. Cura Italia (ovvero entro il prossimo 16 aprile 2020).

3) Indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi – Il Decreto "Cura Italia" riconosce un'indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- **liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie** ;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia **artigiani, commercianti**, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;**

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020;**
- **operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;**
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.**

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno **presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici** messi a disposizione per i cittadini e per i patronati **nel sito internet dell'Inps**.

Come fare la domanda

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

Agenti e rappresentanti di commercio

Si rimane in attesa di una conferma ufficiale per quanto riguarda la possibilità per gli Agenti e rappresentanti di commercio di avere diritto all'indennità.

Professionisti iscritti a casse private

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

CSA International Consulting Srl

Fonte: la lente sul fisco